



AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE
in data 14 MAG. 2001

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

ES/rp

**Decreto n. 12225
del 4/05/01**

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Verona emanato con D.R. n. 6435 del 7 ottobre 1994 e modificato con Decreto n.11448 del 23.06.2000 ;

VISTO il Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ;

VISTO il D.M. n. 363 del 5 agosto 1998 concernente le norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel D.Lgs. n. 626/1994 ;

VISTO l'art. 43, comma 2, dello Statuto in materia di entrata in vigore dei Regolamenti di Ateneo

DECRETA

Per le ragioni addotte in premessa, è approvato il **Regolamento concernente la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro** ai sensi del D.L n. 626 del 19 settembre 1994.

Il suddetto Regolamento entrerà in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale.

Art. 1: Datore di lavoro

1. Il Rettore, quale Rappresentante legale dell'Università, svolge le funzioni di datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs 626/94 e succ. modificazioni ed integrazioni. e dell'art. 2,1° comma del DM 363/98.
2. Il Rettore ha poteri di direttiva, di indirizzo e di coordinamento, nonché di sostituzione nei riguardi dei Responsabili delle Strutture, così come individuate all'art. 3.
3. Spetta in ogni caso al Rettore l'alta vigilanza sulle attività di prevenzione e protezione, nonché la promozione dell'aggiornamento tecnico e normativo dei Responsabili delle Strutture e del personale universitario.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

4. Il Rettore, previa consultazione, ove prevista dalla normativa, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza:
- (a) nomina, gli addetti al Servizio di Prevenzione e protezione ed il Responsabile del medesimo, ai fini degli artt. 4,4° comma e 8,2° comma D.Lgs. 626/94 e del seguente art. 9 del presente Regolamento;
 - (b) nomina i Medici competenti e/o autorizzati, ai sensi degli artt. 4 D.Lgs. 626/94 e 83 del D.Lgs 230/95, per i fini previsti dal capo IV del medesimo decreto, ed il Medico coordinatore, ai sensi dell'art. 4,1° comma lett. b) DM 363/98;
 - (c) nomina i professionisti eventualmente necessari per gli adempimenti di legge, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs 626/94;
 - (d) elabora il documento di cui all'art. 4,2° comma D.Lgs. 626/94, in collaborazione con il Responsabile delle attività di cui al successivo art. 6, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico competente/autorizzato e gli altri professionisti eventualmente incaricati, nell'ambito delle loro attribuzioni;
 - (e) aggiorna, in occasione di modifiche delle attività significative ai fini della sicurezza e della salute degli operatori, il documento di cui alla precedente lettera d);
 - (f) emana le normative di esecuzione e le ulteriori disposizioni attuative, anche su proposta del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - (g) vigila sulla realizzazione dei programmi di attuazione delle misure di tutela contenute nel documento di cui alla precedente lettera d);
 - (h) vigila sulle attività di formazione ed informazione dei Responsabili delle Strutture, dei Responsabili delle attività e del personale docente;
 - (i) vigila affinché, nella stipula di convenzioni ed accordi con gli Enti pubblici e privati che collaborano con l'Università, sia garantita la sicurezza e la salute del personale universitario;
 - (j) cura l'avvio dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente e degli studenti, per l'adozione dei rispettivi provvedimenti, ai sensi del successivo art. 8;
 - (k) convoca, almeno una volta all'anno, le riunioni periodiche di prevenzione e protezione dei rischi, previste dall'art. 11 D.Lgs 626/94;
 - (l) presenta periodicamente al Consiglio di Amministrazione il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui agli artt. 3 e 4 del D.Lgs 626/94 tenendo conto delle risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, così come previsto dall'art. 3 DM 363/98.

Art. 2: Deleghe

1. Il Rettore, con apposito provvedimento, può delegare ai Responsabili di Struttura i compiti che in base al D.Lgs 626/94 risultano delegabili, ed in particolare l'attuazione delle misure generali di tutela previste dagli artt. 3 e 4,5° comma DLgs 626/94.
2. Il Rettore, con apposito provvedimento, può delegare ai Responsabili delle attività di cui al successivo art. 6, i compiti connessi con la loro attività che in base al D.Lgs 626/94 e al DM 363/98 risultano delegabili.

Art. 3: Strutture organizzative



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

1. Ferme restando l'autonomia gestionale ed organizzativa delle Strutture universitarie e dei Responsabili delle attività individuati nel successivo art. 6, e la competenza specifica di questi ultimi e dei singoli docenti, si intendono ricomprese nelle Strutture universitarie, gli Uffici amministrativi, le Presidenze di Facoltà, i Dipartimenti, le Biblioteche e i Centri di Servizi nonché ogni altra unità organizzativa e/o amministrativa, che opera al di fuori delle predette Strutture, istituita o amministrata dall'Università.
2. Qualora due o più Strutture fruiscano di locali comuni, ovvero lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare le attività di prevenzione e protezione, le stesse debbono addivenire ad una gestione comune adottando apposito provvedimento ed individuando il Responsabile di Struttura cui è attribuita la competenza per il coordinamento, al fine di garantire la sicurezza e la salute degli operatori sul luogo di lavoro, dandone comunicazione al Rettore.
3. Il Rettore può individuare, eventuali Strutture comportanti rilevanti rischi, per le quali debba essere predisposto una propria particolare organizzazione per la sicurezza e salute sul luogo di lavoro, ai sensi di legge e del presente Regolamento.

Art. 4: Compiti dei Responsabili di Struttura

1. I Responsabili delle Strutture individuate nel precedente art. 3 (Uffici Amministrativi, Presidenze di Facoltà, Dipartimenti, Biblioteche, Centri di Servizio e figure assimilate), sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e a quanto indicato nel presente articolo e nella normativa di esecuzione emanata dal Rettore.
2. I Responsabili di Struttura rispondono della corretta gestione delle attività e dell'assolvimento dei compiti amministrativi e tecnici individuati dalla normativa. Essi sono tenuti all'osservanza delle misure generali di tutela previste e, in relazione alla natura dell'attività della Struttura, devono valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
3. Ai Responsabili di Struttura possono essere trasferite, con apposito provvedimento ed ai sensi del precedente art. 2,1° comma, i compiti delegabili del datore di lavoro. Per lo svolgimento di tali attività e di quelle previste dal presente articolo, essi dispongono dei fondi propri della Struttura, emanano, all'occorrenza, disposizioni o ordini specifici ed hanno il potere di diffida e, ove necessario, possono interrompere l'attività, qualora la situazione possa comportare un rischio grave ed immediato per la sicurezza e la salute delle persone e la salvaguardia dell'ambiente.
4. I Responsabili di Struttura debbono coordinarsi con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Medico competente/autorizzato, con i Preposti, con i professionisti incaricati e con gli Uffici dell'Amministrazione e possono richiedere agli



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

stessi il necessario supporto tecnico consultivo per l'avvio delle attività di prevenzione e protezione e per eventuali problemi di conduzione delle medesime.

5. Ai Responsabili di Struttura spetta, comunque, la vigilanza sull'applicazione delle normative nell'ambito della propria Struttura, anche qualora abbiano incaricato, a termini di legge, uno o più Preposti.
6. In particolare ai Responsabili di Struttura compete di:
 - a) attivarsi affinché sia elaborato ed aggiornato, in occasione di modifiche del processo produttivo con implicazioni significative per la salute e sicurezza dei lavoratori, il documento di cui alla lettera d) dell'art. 1,4° comma, fornendo al Rettore, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, al Medico competente/autorizzato ed ai professionisti eventualmente incaricati tutte le informazioni sui processi e sui rischi connessi all'attività svolta;
 - b) attuare il programma di realizzazione delle misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio siano poste in essere;
 - c) proporre al Rettore la nomina dei Preposti interni alla Struttura, fornendo agli stessi le risorse necessarie per lo svolgimento dei loro compiti ed eventualmente incaricandoli dell'attuazione di particolari misure di prevenzione e protezione nell'ambito della Struttura; qualora non vengano designati, i compiti del Preposto spettano al Responsabile di Struttura;
 - d) indicare al Datore di Lavoro gli addetti all'emergenza, all'evacuazione, alla lotta antincendio e al pronto soccorso, per la successiva formazione e nomina dandone poi informazione al personale della Struttura;
 - e) individuare, di concerto con il Responsabile delle attività per quanto di competenza, i soggetti esposti ai rischi, secondo modalità definite dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - f) adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori previste dalle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), q), dell'art. 4,5° comma D.Lgs. 626/94, fatte salve quelle a carico del Responsabile delle attività, di cui al successivo art. 6;
 - g) prendere le misure appropriate, anche attraverso la limitazione degli accessi, affinché soltanto il personale che sia adeguatamente formato ed informato acceda alle zone ad accesso regolamentato che comportano un rischio specifico;
 - h) provvedere al coordinamento delle attività in sicurezza, così come previsto dall'art. 7 D.Lgs 626/94;
 - i) richiedere i nulla osta sulle attività alle Autorità locali, previsti dalla normativa;
 - j) effettuare le denunce di infortunio agli organi competenti e comunicarli all'Amministrazione per la loro iscrizione nel registro infortuni;
 - k) segnalare al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione gli incidenti occorsi affinché questi possa procedere alla loro valutazione e fornire le eventuali indicazioni per garantire il miglioramento delle condizioni di sicurezza;
 - l) segnalare al Rettore le inosservanze da parte dei lavoratori, anche al fine di adottare i provvedimenti disciplinari ai sensi del successivo art. 8,4° comma.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

Art. 5: Compiti dell'Amministrazione Centrale

1. Il Direttore Amministrativo:

- a) esplica l'attività di indirizzo, di gestione, di direzione e di coordinamento degli Uffici dell'Amministrazione universitaria;
- b) vigila sulle attività di formazione ed informazione del personale tecnico-amministrativo;
- c) cura l'avvio dei provvedimenti disciplinari nei confronti del personale tecnico-amministrativo, per l'adozione dei rispettivi provvedimenti disciplinari previsti dal successivo art. 8,4° comma;

2. Ai fini delle presenti disposizioni, le competenze degli Uffici dell'Amministrazione sono di seguito specificate:

- a) Servizio di Radioprotezione, Esperto Qualificato: rischio e adempimenti derivante dall'impiego di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;
- b) Servizio di Prevenzione e Protezione esposizione a rumore; rischio biologico; rischio chimico; collabora alla predisposizione piani emergenza, lotta antincendio, evacuazione e pronto soccorso; gestione, in collaborazione con il Medico competente/autorizzato, degli elenchi relativi al personale esposto a rischio specifico e/o da sottoporre a sorveglianza sanitaria; attuazione dei corsi di formazione, informazione ed aggiornamento del personale; altri compiti previsti per il Servizio di Prevenzione dall'art. 9 D.Lgs 626/94, ove non diversamente specificato;
- c) Servizio di Sorveglianza Sanitaria: espletamento dei compiti previsti dagli artt. 16 e 17 del D. Lgs. 626/94; definizione dei protocolli di sorveglianza sanitaria; coordinamento dell'attività dei medici competenti; collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Servizio di Radioprotezione;
- d) Direzione 5^a Servizi Tecnici Generali e Patrimonio: agibilità e conformità degli edifici; destinazione d'uso dei locali; impianti elettrici e tecnologici; prevenzione incendi; gestione dei contratti e lavori in appalto anche ai sensi del D.Lgs 494/96 e dell'art. 7 del D.Lgs 626/94; barriere architettoniche; progettazione ergonomica; progettazione edilizia; manutenzione impianti, compresi quelli tecnologici; attuazione delle misure e delle opere contenute nel documento di valutazione dei rischi ove non diversamente specificato; contratti di appalto per la pulizia dei locali; rifiuti urbani ed assimilabili; rifiuti speciali e protezione dell'ambiente; approvvigionamento di beni mobili e servizi comuni alle Strutture; nonché gestione delle aree didattiche comuni, ove non diversamente specificato;
- e) Direzione 3^a Sviluppo e Gestione Risorse Umane : procedimenti disciplinari del personale; gestione del registro infortuni, di cui alla lettera o) dell'art. 4,5° comma D.Lgs 626/94;
- f) Area Didattica: attività di informazione degli studenti; osservanza delle norme di prevenzione e protezione nella stipula di convenzioni con Enti esterni per la didattica;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti degli studenti e dei soggetti a loro assimilabili;

g) Direzione 1^a Servizi Istituzionali, Legali, Ricerca e Relazioni Esterne : osservanza delle norme di prevenzione e protezione nella stipula di convenzioni con Enti esterni; elezioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

3. Il Direttore Amministrativo può incaricare altri uffici dell'Amministrazione per l'esecuzione di compiti specifici.
4. I Responsabili delle predette Funzioni ed Uffici curano l'applicazione delle procedure e delle verifiche, come specificato nella normativa, e devono fornire tutte le indicazioni necessarie al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Essi coordinano le proprie attività tra di loro e con il predetto Responsabile, al fine di permettere a quest'ultimo il corretto svolgimento delle proprie funzioni.
5. Detti Uffici curano, per quanto di competenza, la raccolta e l'archiviazione di tutte le comunicazioni provenienti dalle Strutture.

Art. 6: Compiti del Responsabile delle attività

1. Il Responsabile delle attività di didattica o di ricerca in laboratorio, di assistenza e di servizio - denominato Responsabile delle attività -, ai sensi degli artt. 2,5° comma e 5 del DM 363/98 è individuato tra i lavoratori di cui al successivo art. 8,1° comma, ed in particolare:
 - a) nel titolare dell'insegnamento;
 - b) nel relatore della tesi ovvero nel correlatore responsabile se lo studente opera presso una sede esterna;
 - c) nel soggetto che effettua individualmente attività di ricerca ovvero che coordina operatori in gruppi di ricerca nell'ambito delle attività universitarie;
 - d) nel responsabile dell'attività di assistenza o di servizio.
2. Ai Responsabili delle attività possono essere trasferite, con apposito provvedimento ed ai sensi del precedente art. 2,2° comma, i compiti delegabili del datore di lavoro. Per lo svolgimento di tali attività e di quelle previste dal presente articolo, essi possono disporre dei fondi propri e, ove necessario, devono interrompere l'attività propria o dei propri collaboratori, qualora la situazione possa comportare un rischio grave ed immediato per la sicurezza e la salute delle persone e la salvaguardia dell'ambiente.
3. I Responsabili delle attività, nell'ambito delle proprie funzioni, debbono coordinarsi con il Responsabile di Struttura, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico competente/autorizzato, il Preposto, i professionisti incaricati e con gli Uffici dell'Amministrazione e possono richiedere agli stessi il necessario supporto tecnico consultivo per l'avvio delle attività di prevenzione e protezione e per eventuali problemi di conduzione delle medesime.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

4. Al Responsabile delle attività spetta comunque di:

- a) eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al Responsabile della Struttura ove si svolge l'attività stessa;
- b) attivarsi perché il documento di cui alla lettera d) dell'art. 1,4° comma, venga elaborato e successivamente aggiornato in occasione di modifiche al processo produttivo significative ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori;
- c) informare e formare tutti i propri collaboratori sulle corrette procedure da adottare;
- d) fornire ai propri collaboratori i dispositivi di protezione, ivi compresi quelli individuali;
- e) rispondere della corretta prevenzione e protezione dai rischi prodotti;
- f) adottare le misure di prevenzione e protezione previste dalle lettere b)c), d), e), f), h), i), l), m), n), q) dell'art. 4,5° comma D.Lgs 626/94;
- g) coordinarsi con il Responsabile di Struttura per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione;
- h) collaborare con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Medico competente/autorizzato e con le altre figure previste dalla normativa vigente fornendo loro la collaborazione necessaria e tutte le informazioni sui processi e sui rischi connessi;
- i) individuare tutti i soggetti esposti a rischio e, ove indicato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, darne comunicazione al Responsabile della Struttura e, per il suo tramite, al Rettore all'inizio di ogni Anno Accademico ovvero prima di iniziare una nuova attività o in occasione di cambiamenti rilevanti delle proprie attività;
- j) elaborare le procedure operative che tengano conto anche degli aspetti di sicurezza connessi con le attività, consultando il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico competente/autorizzato o gli Uffici interessati, ove lo ritenga opportuno;
- k) attivarsi per attuare quanto disposto dal DM 363/98 e dalla normativa vigente nella predisposizione di prototipi ovvero nella produzione, detenzione o uso di nuovi agenti di pericolo fisici, chimici e/o biologici;
- l) sorvegliare e vigilare sulla corretta attuazione delle misure di prevenzione e protezione da parte di tutti i suoi collaboratori, con particolare attenzione nei confronti degli studenti, in relazione ai quali il Responsabile dell'attività ha comunque la responsabilità diretta di formazione ed informazione sui rischi e sulle relative procedure da adottare e sulla adozione delle misure di prevenzione e protezione;
- m) segnalare al Responsabile di Struttura le inosservanze da parte del personale, anche al fine dell'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dall'art. 8,4° comma;
- n) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro, prioritariamente a quelli organizzati dall'Amministrazione e solo in caso di legittimo impedimento a quelli organizzati da altri Enti.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

5. I Presidi di Facoltà, i Presidenti dei Corsi di Laurea ed i Direttori dei Corsi e di Scuola si attivano nei confronti dei Responsabili delle attività di didattica e vigilano affinché questi ultimi forniscano, anche nei singoli insegnamenti, le istruzioni necessarie a garantire la corretta formazione ed informazione degli studenti in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Art. 7: Personale con funzioni di Preposto

1. Il Preposto è individuato tra tutti i lavoratori (docenti o tecnico/amministrativo) che, all'occorrenza, sono incaricati di sovrintendere, ovvero di esercitare di fatto una funzione di coordinamento sul personale e che rispondono del loro operato ai soggetti che hanno funzioni di direzione, ed in particolare al Responsabile della Struttura e al Responsabile delle attività.
2. Al Preposto compete di vigilare sulla corretta esecuzione delle attività e sulla attuazione delle misure di prevenzione e protezione da parte del personale stesso.

Art. 8: Compiti dei lavoratori

1. Oltre al personale docente-ricercatore, tecnico ed amministrativo dipendente dall'Università, si intende per lavoratore anche quello individuato dall'art. 2,4° comma del DM 363/98.
2. Tutti i lavoratori operanti presso l'Ateneo, nonché gli eventuali ospiti, sono tenuti a prendersi cura della salute e sicurezza propria e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, della salvaguardia dell'ambiente, ed in particolare sono tenuti al rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del D.Lgs 626/94, dalla normativa vigente e da quella emanata dal Rettore, dai Responsabili di Struttura e dai Responsabili delle attività.
3. Il lavoratore designato per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione delle emergenze e del pronto soccorso, non può rifiutare la designazione, si sottopone ai corsi di formazione ed informazione organizzati dall'Amministrazione ed è tenuto alla attuazione delle misure di tutela previste a suo carico.
4. Fermi restando gli obblighi dei lavoratori previsti dall'art. 5 del D.Lgs 626/94, all'accertamento di eventuali violazioni alle presenti disposizioni, impregiudicata l'applicazione delle leggi penali ed amministrative, conseguirà l'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 9: Servizio di prevenzione e protezione

1. Il Servizio di prevenzione e protezione dell'Ateneo, previsto dall'art. 8 del D.Lgs 626/94, è costituito da:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

□ Responsabile e personale dell'Ateneo e dell'Azienda Ospedaliera di Verona,

Il Rettore, sentito il Direttore Amministrativo, può designare ulteriori addetti al Servizio di prevenzione e protezione.

2. Al Servizio spettano i compiti di cui all'art. 9 del D.Lgs 626/94 e quelli indicati nel presente Regolamento.
3. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione può proporre al Rettore di emanare normative di esecuzione e regolamenti specifici riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.

Art. 10: Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza

1. Le Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza di cui all'art. 18 del D.Lgs 626/94, sono elette a suffragio diretto tra il personale di ruolo presso l'Università di Verona.
2. Il personale universitario ospite stabilmente presso Enti esterni elegge i propri rappresentanti di concerto con quelli degli Enti ospitanti secondo modalità e procedure da definirsi in sede di convenzione, come previsto nel successivo art. 11.
3. Le modalità di elezione saranno fissate da appositi regolamenti, definiti in sede di contrattazione decentrata, ove previsto.

Art. 11: Convenzioni

1. Per quanto attiene alle Strutture dell'Università, stabilmente ospitate presso Enti esterni, l'adempimento degli obblighi di cui al D.Lgs 626/94 compete agli Enti esterni, così come individuato nelle convenzioni previste dall'art. 10 DM 363/98 e curate dall'Amministrazione.
2. Il personale delle Strutture universitarie ospitate presso Enti esterni all'Ateneo deve attenersi alle norme dettate dai Responsabili degli Enti ospitanti, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta per l'attuazione delle misure generali di tutela.
3. Qualora i Responsabili degli Enti ospitanti non provvedano, ovvero i Responsabili delle Strutture universitarie ospitate, ritengano sussistere situazioni indebite di rischio e/o pregiudizievoli per la salute del proprio personale, i Responsabili di Struttura sono tenuti a richiedere formalmente l'intervento degli incaricati dei predetti Enti, dandone eventuale comunicazione al Rettore.
4. Gli Enti ospitati presso l'Università di Verona debbono provvedere affinché il proprio personale osservi le normative vigenti e le presenti disposizioni, salvo diversa determinazione stabilita nelle convenzioni. Ai sensi del DM 363/98, gli operatori di detti



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

Enti sono equiparati ai lavoratori universitari qualora sia espressamente indicato nelle convenzioni.

5. Ai Responsabili degli Enti ospitati presso l'Università spettano i compiti previsti a carico dei Responsabili di Struttura per le attività che si svolgono in locali ad essi specificamente assegnati e per le attrezzature ed i preparati messi a disposizione dell'Università; ad essi competono, nell'ambito delle proprie funzioni, i compiti di cui al precedente art. 4.
6. Il Responsabile delle attività ai sensi dell'art. 6,1° comma può essere individuato anche tra il personale degli Enti di cui al comma precedente.

Art. 12: Disposizioni finali

1. Le presenti disposizioni costituiscono linea di indirizzo generale sull'applicazione della normativa riguardante la sicurezza e la salute degli operatori sul lavoro; le stesse debbono essere adeguatamente divulgate a tutto il personale interessato.
2. Eventuali ulteriori specifiche disposizioni attuative in materia di sicurezza come previsto dal D.Lgs. 626/94 e dal D.M. 363/98, debbono essere in sintonia con quanto disposto nel presente Regolamento.



IL RETTORE
(Prof. Elio Mosele)